



TRIBUNALE DI RIMINI

Il Giudice dott. Lorenzo Maria Lico,

Letto il ricorso per la ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (per accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti) proposto da Barbara Tana (C.F. TNABBR65T43H294R);

Visti gli articoli 7 e seguenti L. n. 3 del 2012;

Rilevato che a norma dell'art 10 L. n. 3 del 2012 il Giudice, a seguito del deposito della domanda, è chiamato a valutare la legittimità del procedimento con specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative, essendo espressamente prevista la verifica che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge stessa;

Rilevato che nella fattispecie il debitore, che intende ristrutturare debiti derivanti dall'esercizio di attività avente ad oggetto il commercio al dettaglio di piccolo arredamento, biancheria, accessori, tendaggi, tessuti ed oggettistica per la casa:

1- è in possesso del requisito soggettivo per accedere alla procedura di sovraindebitamento, poiché non sussistono i presupposti per l'assoggettabilità a fallimento;

2- non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 7 comma



2 L. n. 3 del 2012;

3- ha la propria residenza in un Comune del circondario del Tribunale di Rimini;

4- ha depositato la documentazione e fornito tutte le notizie di cui all'art 9 comma 2 L. n. 3 del 2012; va documentato l'avvenuto deposito della proposta, a cura dell'OCC, all'agente di riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli Enti locali, dell'ultimo domicilio fiscale del proponente, ex art 9 L. n. 3 del 2012;

5- ha allegato alla proposta una relazione particolareggiata del professionista nominato per le funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi, contenente anche attestazione di fattibilità del piano; in rapporto con la documentazione allegata dal debitore, le valutazioni contenute nella relazione risultano logiche e conseguenti;

6- ha formulato una proposta che non contrasta con disposizioni inderogabili di legge;

ritenuto pertanto che possa procedersi alla fissazione dell'udienza per la verifica della adesione dei creditori destinatari della proposta, salva ogni ulteriore valutazione in fase di omologa, a norma dell'art 10 comma 1 L. n. 3 del 2012;

ritenuto necessario che la presente procedura venga coordinata con la procedura R.G. n. 7 del 2022 incardinata da Casa Più S.a.s. di Tana Barbara alla luce del rapporto di connessione (in termini di reciproco condizionamento) esistente tra le stesse;

P.Q.M.

fissa l'udienza del **25.1.2023** ore **13.10** per la verifica del raggiungimento dell'accordo, disponendo la comunicazione a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi ai creditori presso la



residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per fax o posta elettronica certificata, della proposta, dei decreti di richiesta integrazioni, delle integrazioni fornite e del presente decreto secondo le modalità di cui all'art. 10 L. n. 3 del 2012;

dispone che la proposta, le integrazioni ed il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Rimini entro tre giorni dalla comunicazione di questo provvedimento, a cura e spese di parte ricorrente;

dispone che fino alla definitività del provvedimento di omologazione non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali - compresa quella presso terzi in corso - o sequestri conservativi, o acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore proponente, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore, ad eccezione dei titolari di crediti impignorabili;

avverte il debitore che fino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione potranno essere compiuti solo con l'autorizzazione del Giudice, a pena di inefficacia nei confronti dei creditori anteriori.

Si comunichi.

Rimini, 12/12/2022

Il Giudice

dott. Lorenzo Maria Lico
(Atto sottoscritto digitalmente)

